

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 1478/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

relativa all'introduzione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizstan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994 ai prodotti contemplati dal trattato CECA per tener conto dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che, a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA è pienamente applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Jugoslavia numerosi accordi che prevedevano scambi annuali a dazio nullo di prodotti specifici secondo quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi a lungo termine sulla cooperazione e sugli investimenti che prevedevano la fornitura per molti anni, a dazio nullo, dei prodotti contemplati dal trattato CECA;

considerando che gli accordi della prima categoria, non rinnovati dopo il 31 dicembre 1990, e gli accordi della seconda categoria saranno rinegoziati a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che il processo richiederà un certo tempo;

considerando che i quantitativi o i valori massimi stabiliti in questi accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti e che pertanto la loro inosservanza non può dar luogo a compensazioni da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che, di conseguenza, occorre attenuare, per un periodo transitorio, l'impatto dell'unificazione tedesca su entrambe le categorie di accordi così da evitare gravi ripercussioni per le imprese situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Armenia, nell'Azerbaigian, in Bielorussia, in Estonia, in Georgia, nel Kazakistan, nel Kirghizstan, in Lettonia, in Lituania, in Moldavia, nell'Uzbekistan, in Russia, nel Tagikistan, nel Turkmenistan, in Ucraina, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Slovenia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che potrebbero compromettere la stabilità delle economie di questi paesi;

considerando che è pertanto opportuno sospendere temporaneamente i dazi doganali applicati ai prodotti

contemplati dal trattato CECA originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizstan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oggetto dei summenzionati accordi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e questi paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori massimi ivi stabiliti;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti in questione immessi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni per determinare l'origine delle merci cui si applicherà la sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà connesse all'applicazione di queste misure e del fatto che alcuni dei loro effetti non sono prevedibili, è opportuno sottolinearne il carattere transitorio e limitarne la durata a un periodo di un anno, che si concluderà il 31 dicembre 1994;

considerando che si è instaurato un regime transitorio analogo fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio (*) e con la decisione n. 3788/90/CECA della Commissione (**), prorogati fino al 31 dicembre 1993 dal regolamento (CEE) n. 1343/93 del Consiglio (*) e dalla decisione n. 1535/93/CECA della Commissione (**);

considerando che è opportuno prevedere misure speciali e la relativa procedura di attuazione per il caso in cui la sospensione temporanea dei dazi rechi o minacci di recare grave pregiudizio a un settore dell'industria comunitaria;

(*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.

(**) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.

(*) GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 1.

(**) GU n. L 151 del 22. 6. 1993, pag. 23.